



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 12 luglio 2018

**DETERMINAZIONE N. 80/AMM: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DATTILOGRAFICA DI REGISTRAZIONI SU SUPPORTO DIGITALE DI RIUNIONI ED INCONTRI PER IL PERIODO 12.7.2018-11.7.2020.
REVOCA DETERMINAZIONE 104/AMM/2017 E AFFIDAMENTO A NUOVA DITTA (IMPORTO € 1.560,00 - IVA 22% ESCLUSA)
CIG: Z6D2451E7D**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ricordato che con determinazione n. 104/AMM del 15/12/2017 veniva affidato, a seguito di indagine di mercato ID n. 91082430, alla ditta Buschini Adik Daniele di Sesto San Giovanni (MI) il servizio di trascrizione dattilografica di registrazioni su supporto digitale di riunioni ed incontri, stipulando con la ditta un contratto biennale per il periodo 1.1.2018-31.12.2019, al costo orario di € 25,00 (IVA al 22% esclusa);

vista la pec inviata dalla ditta Buschini in data 5/7/2018 - prot. n. 25906 del 6/7/2018 - nella quale si comunica la cessazione dell'attività;

ritenuto di dover revocare quindi la determinazione 104/AMM/2017, data l'indisponibilità della ditta a continuare nel servizio affidato;

preso atto che, a seguito dell'indagine di mercato di cui sopra, seconda classificata risultava la ditta Servizi Globali Sandalia coop., che non è comunque in grado di svolgere il servizio in quanto in fase di liquidazione, come emerge dalla visura camerale;

ritenuto quindi opportuno contattare la ditta Copysoft sas di Candilora Vincenzo & C. di Varese, tramite comunicazione Sintel n. 99296688 dell'11/7/2018, terza classificata nell'indagine di mercato di cui sopra, che aveva offerto il prezzo orario di € 39,00 + IVA per moduli da 60 min di parlato (offerta n. prot. informatico 15121186);

vista la comunicazione Sintel n. 99297848 dell'11/7/2018 con la quale la ditta Candilora conferma il prezzo offerto in fase di indagine di mercato;

visto, altresì, il nuovo Codice degli appalti D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in vigore dal 19 aprile 2016;

richiamato l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "contratti sotto soglia" il quale prevede al comma 2 lett. a) che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, possa avvenire mediante affidamento diretto;

viste le nuove indicazioni emanate il 6 luglio 2016 da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) relative alle procedure per la gestione delle gare;

viste le modifiche apportate dalla normativa "spending review" (decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) alle norme relative agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare la modifica apportata all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), in esito alla quale, fermi gli obblighi relativi agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, le pubbliche amministrazioni sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

considerato che Arca-Sintel, il sistema telematico di negoziazione messo a disposizione dalla Centrale regionale lombarda per lo svolgimento delle relative procedure, è legittimamente utilizzabile per lo svolgimento delle procedure di acquisto in alternativa al Mepa (Parere n. 312 del 18 luglio 2013 della Sezione Lombardia della Corte dei Conti);

visti gli atti di indirizzo, adottati con determinazioni n. 68/SG del 4.7.2016 e n. 44/SG del 11.4.2017, i quali prevedono che, in ambito di affidamenti sotto soglia dei 40.000 euro per beni, servizi, lavori standardizzati, come nella fattispecie, si proceda con un'indagine di mercato aperta;

vista la procedura di affidamento diretto caricata sul portale Arca-Sintel (id n. 99295659 in fase di aggiudicazione provvisoria), con la quale la ditta Copysoft sas di Candilora Vincenzo & C. di Varese ha formalizzato la propria offerta relativa al servizio di trascrizione dattilografica di registrazioni su supporto digitale di riunioni ed incontri, per il periodo 12.7.2018/11.7.2020, nei termini già dettagliati durante la fase dell'indagine di mercato aperta, confermando il prezzo di € 39,00 per modulo da 60 minuti (offerta n. prot. Informatico 1531301839736);

ritenuto opportuno procedere con l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Copysoft sas di Candilora Vincenzo & C. di Varese;

considerato che, ai fini della quantificazione del vincolo annuo da assumere a carico del conto 325071 "oneri vari di funzionamento", sulla base di una stima di 20 ore annue, si può prevedere che il servizio comporterà un costo per il biennio contrattuale (IVA al 22% esclusa) di € 1.560,00;

visto l'art. 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2018, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 02.01.2018 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di revocare, per i motivi di cui in premessa, la determinazione n. 104/AMM del 15/12/2017;
- b) di approvare il contratto d'appalto che, allegato, si considera parte integrante del presente provvedimento;
- c) di affidare alla ditta Copysoft sas di Candilora Vincenzo & C. di Varese il servizio di trascrizione dattilografica di registrazioni su supporto digitale per il periodo 12.7.2018-11.7.2020, al costo di € 47,58 (IVA al 22% inclusa) per ogni singolo modulo da 60 minuti, ovvero € 0,793 (IVA 22% compresa) per minuto di registrazione, per un totale biennale stimato pari ad € 1.903,20 (IVA al 22% inclusa), così come offerta Sintel - ID procedura n. 99295659;
- d) di ridurre il vincolo n. 66/2018 assunto con la succitata determinazione n. 104/AMM fino a concorrenza delle somme dovute per i servizi svolti sino ad oggi dalla ditta Buschini Adik Daniele di Sesò S.Giovanni (Mi);
- e) di vincolare la somma di € 475,80 (IVA al 22% inclusa), di cui al precedente punto c), relativa alla spesa di competenza dell'esercizio 2018, al conto 325071 "oneri vari di funzionamento" del budget direzionale D001 "Segreteria Generale - Staff";
- f) di prevedere, all'apertura dell'esercizio 2019, la somma di € 951,60 (IVA al 22% inclusa), di cui al precedente punto c), relativa alla spesa di competenza dell'esercizio 2019, al conto 325071 "oneri vari di funzionamento" del budget direzionale D001 "Segreteria Generale - Staff";

- g) di prevedere, all'apertura dell'esercizio 2020, la somma di € 475,80 (IVA al 22% inclusa), di cui al precedente punto c), relativa alla spesa di competenza dell'esercizio 2020, al conto 325071 "oneri vari di funzionamento" del budget direzionale D001 "Segreteria Generale - Staff";
- h) di autorizzare l'ufficio Provveditorato ad emettere ordinativo economale, per liquidare l'importo dei costi da sostenere per servizi di trascrizione dattilografica di registrazioni digitali, che dovessero eventualmente essere effettuati in aggiunta a quelli previsti dal precedente punto c).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 80/AMM DEL 12/7/2018

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DATTELOGRAFICA DI REGISTRAZIONI SU SUPPORTO DIGITALE DI RIUNIONI ED INCONTRI PER IL PERIODO 12.7.2018-11.7.2020.

CIG: Z6D2451E7D

Con la presente scrittura privata la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in Brescia Via Einaudi n.23, di seguito indicata per brevità come "Camera", in persona di Marco Mosca, C.F. MSCMRC67R21B1570, nato a Brescia il 21.10.1967, che agisce nel presente atto quale Provveditore delegato con provvedimento n. 51/AMM/2014

e

la ditta Copysoft sas di Candilora Vincenzo & C., in persona di Candilora Vincenzo, CF CNDVCN67M13I819F, nato a Somma Lombardo (VA) il 13/08/1967, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della ditta Copysoft sas di Candilora Vincenzo & C., con sede a Varese in Via Bainsizza n. 49, P.I. 02048860122, di seguito indicata per brevità come "Ditta", quale legale rappresentante.

Premesso che con provvedimento n. ____/AMM del .../.../2018, è stato affidato il servizio oggetto del presente contratto per il periodo 12/7/2018 - 11/7/2020;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'atto

Oggetto del presente contratto è il servizio di trascrizione dattilografica di registrazioni su supporto digitale di riunioni ed incontri per il periodo 12.7.2018-11.7.2020.

Art. 2 - Norme regolatrici del servizio

Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

Per l'esecuzione del servizio, sia la Camera che la Ditta dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- l'Ufficio Segreteria della Camera comunicherà alla Ditta la necessità di avvalersi del servizio, mettendo a disposizione il file digitale contenente la registrazione audio;
- entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione del file, la Ditta dovrà inviare all'Ufficio Segreteria Generale della Camera (o ad altro Ufficio precedentemente comunicato), a mezzo posta elettronica all'indirizzo segreteria.generale@bs.camcom.it (o ad altro indirizzo precedentemente comunicato, qualora l'elaborazione fosse da consegnare ad altro ufficio) il file di testo, in formato

Word o Open Office, contenente una fedele trascrizione delle registrazioni audio inviate.

Art. 4 - Prezzi

La Ditta assume l'obbligo di eseguire il servizio richiesto al prezzo unitario di € 39,00 (IVA al 22% esclusa) per singoli moduli di 60 minuti, ovvero € 0,65 (IVA al 22% esclusa) per minuto di registrazione.

I prezzi saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di durata contrattuale; in nessun caso potranno essere richieste revisioni di prezzo.

Art. 5 - D.U.V.R.I. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

Art. 6 - Collaudo

Il Dirigente camerale responsabile dell'Area competente, o suo delegato, in seguito alla presentazione della fattura, procederà al collaudo.

Art. 7 - Fatturazione e pagamenti

La Ditta procederà alla fatturazione al termine di ogni servizio effettuato, applicando i prezzi di cui al precedente art. 4.

La Camera, effettuato, con esito positivo, il collaudo di cui al precedente art. 6, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta.

La fattura, sui cui dovrà essere obbligatoriamente riportato il codice **CIG Z6D2451E7D**, dovrà recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà alla fornitore l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura elettronica emessa dal fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricezione della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla fornitore (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

Art. 8 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art. 9 - Responsabilità

La Ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi sopra indicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 10 - Penalità

Nel caso di inadempienza dei servizi richiesti nei vari punti del contratto, di mancato rispetto dei termini e date (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, previo richiamo scritto alla ditta sul rispetto degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale dell'importo di € 50,00.

La Camera, inoltre, si riserva il diritto di far effettuare i servizi carenti ad altre imprese, addebitando alla Ditta tutti i costi sostenuti per eventuali servizi sostitutivi.

Art. 11 - Cause di forza maggiore

Non verranno considerate cause di disservizio gli eventuali casi particolari che si dovessero presentare, come: eventi meteorologici catastrofici o comunque di entità tale da ridurre notevolmente il servizio; scioperi nazionali, manifestazioni, blocchi stradali o cortei o manifestazioni; scioperi nazionali nell'erogazione del carburante (nel limite di eventuali scorte accantonate dalla ditta fornitrice); tutto ciò che intralci il servizio e che di comune accordo venga riconosciuto come causa di forza maggiore.

Art. 12 - Risoluzione anticipata

In caso di gravi e reiterate inosservanze, da parte della Ditta, di quanto previsto dal presente atto, la Camera avrà facoltà di recedere dal contratto, dando disdetta a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di 60 giorni, fatta salva ogni altra azione volta sia al risarcimento degli eventuali danni subiti, sia delle spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Art. 13 - Obblighi di riservatezza

La Ditta prende atto che, sia il contenuto delle registrazioni ricevute per l'elaborazione, sia gli elaborati cartacei e su CD prodotti si intendono assolutamente riservati, vincolandosi a:

- non diffondere, in qualsiasi modo o forma, sia parzialmente che totalmente, le registrazioni e/o gli elaborati suddetti;
- non diffondere, in qualsiasi modo o forma, notizie od informazioni desunte dalle registrazioni e/o elaborati suddetti.

Nel caso in cui la Camera dovesse accertare, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, la diffusione a terzi, in qualsiasi modo o forma, sia parziale che totale, delle registrazioni e/o elaborati suddetti o di notizie od informazioni desunte da tali registrazioni e/o elaborazioni avrà il diritto di recedere dal presente contratto, fatto salvo il diritto di intraprendere ogni altra azione volta alla migliore tutela della Camera.

In ottemperanza alle normative della D.Lgs. 196/2003, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale e non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art. 14 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

Art. 15 - Imposte e registrazione

E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta al momento della stipula dietro versamento della quota spettante all'impresa contraente.

In caso di mancato versamento, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto.

Ai sensi del DPR 26/4/86 n. 131 il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 16 - Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e la Ditta eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Brescia,

PER LA DITTA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Vincenzo Candilora)

PER LA CAMERA DI COMMERCIO
IL PROVVEDITORE
(Marco Mosca)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., si approva espressamente:

- art. 12 "Risoluzione anticipata"
- art. 14 "Controversie"

PER LA DITTA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Vincenzo Candilora)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)